



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA ORDINANZA N. 10 DEL 03-11-2020
Ordinanza Sindacale n. 5 del 03-11-2020

OGGETTO	EMERGENZA COVID-19. SVOLGIMENTO IN MODALITÀ LAVORO AGILE DEL PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ CHE POSSONO ESSERE SVOLTE SECONDO QUESTA MODALITÀ. DISPOSIZIONI SU ACCESSO DELL'UTENZA NEI LOCALI COMUNALI.
----------------	---

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto l'articolo 263, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il comma 1, il quale prevede che “al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità”;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

Visto il D.P.C.M. 13 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” la cui efficacia è stabilita fino al 13 novembre 2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, in forza del quale lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 gennaio 2021;

Preso atto che “il lavoro agile” è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” giusto quanto disposto dall'art. 87 -Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali – del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110);

Visto il citato articolo 263 e, in particolare, il terzo periodo del comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede che, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi;

Visto il decreto ministeriale del 19/10/2020 - in corso di registrazione presso gli organi di controllo - sullo smart working nelle PA a firma del Ministro Dadone, che attua le norme del decreto Rilancio, alla luce dei succitati Dpcm del 13 e 18 ottobre 2020;

Rilevato che gli uffici ed i servizi pubblici devono rimanere funzionali e che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile che, per i dipendenti della P.A., deve essere ripristinato almeno per il 50 per cento di coloro che possono svolgere la loro attività da remoto;

Ritenuto, pertanto, procedere all'organizzazione con modalità “lavoro agile” delle attività sulla base delle disposizioni normative in ultimo citate, escludendo da tale modalità quelle indifferibili da rendere necessariamente in presenza;

Ritenuto, altresì, di disciplinare l'accesso dell'utenza in modo da garantire lo svolgimento delle attività amministrative assicurando, al contempo, le misure precauzionali di sicurezza a tutela della salute di utenza e personale dipendente;

Attesa la propria competenza ai fini dell'adozione del presente atto;

ORDINA

A far data dal 5 novembre 2020 e sino a nuove disposizioni, tutte le attività di competenza comunale - ad eccezione di quelle indifferibili da rendere in presenza - dovranno essere svolte in modalità "lavoro agile" su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, nella misura minima del 50% del personale - come individuato dai Responsabili di area - che può svolgere la prestazione lavorativa da remoto e, in ogni caso, garantendo la presenza fisica di almeno un dipendente presso ogni Ufficio/Servizio;

Il lavoratore in modalità agile dovrà alternare giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto, tenendo comunque conto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il distanziamento interpersonale e adeguando la presenza dei lavoratori negli ambienti di lavoro a quanto stabilito nei protocolli di sicurezza e nei documenti di valutazione dei rischi;

La modalità "lavoro agile" dovrà applicarsi prioritariamente nei confronti delle seguenti tipologie di lavoratori:

- soggetti in condizioni di fragilità;
- soggetti che usufruiscono dei benefici o assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n.104/1992;
- soggetti che beneficiano delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D. Lgs. n. 151/2001;

Dovrà essere assicurata dai Responsabili di area la rotazione del personale coinvolto nella modalità "lavoro agile", secondo criteri di priorità che considerino le condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi, della presenza nel medesimo nucleo di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonché del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza, nonché in base al numero di dipendenti che prestano la loro attività all'interno dello stesso Ufficio;

Non essendo l'amministrazione in grado di fornire tempestivamente i dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, è in ogni caso consentito, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'utilizzo di dispositivi in possesso del lavoratore;

Il lavoro agile può essere svolto in assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro. In ragione della natura delle attività svolte dal dipendente o di puntuali esigenze organizzative individuate dal Responsabile di P.O., il lavoro agile può essere organizzato per specifiche fasce di contattabilità, garantendo in tal caso al lavoratore i tempi di riposo e la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;

Laddove lo richiedano esigenze organizzative, il lavoratore in modalità lavoro agile, può essere chiamato ad assicurare la presenza fisica nei locali comunali;

Nel caso del protrarsi della situazione emergenziale, si potrà valutare l'adeguamento del sistema di misurazione e valutazione della performance alle specificità del lavoro agile rafforzando, ove necessario, i metodi di valutazione, improntati al raggiungimento dei risultati e quelli dei comportamenti organizzativi;

Al personale che presta la propria attività in presenza fisica che ha rapporti con l'utenza dovrà essere fornito un pannello protettivo in plexiglass da installare presso la propria postazione di lavoro;

I lavoratori che rendono la propria prestazione in modalità agile non subiscono penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera;

Si considerano attività indifferibili da rendere in presenza fisica da parte del personale:

- Attività della polizia locale;
- Attività urgenti dello stato civile e servizi cimiteriali;
- Attività della protezione civile;
- Attività urgenti dei servizi sociali;
- Attività inerenti all'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti;
- Attività di manutenzione di luoghi, impianti, edifici o arredi pubblici;

DISPONE

L'accesso dell'utenza negli uffici comunali è consentita solo previo appuntamento. I cittadini sono tenuti prioritariamente ad utilizzare i canali telematici e/o telefonici (mail, posta elettronica certificata, telefono), consultando a tal fine i contatti presenti sul sito istituzionale dell'Ente. Occorre preventivamente contattare l'Ufficio competente al fine di ottenere un appuntamento, limitando l'accesso fisico esclusivamente ai soli soggetti interessati dalla pratica in questione ed assicurando il rispetto assoluto della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone, l'utilizzo della mascherina e l'igiene delle mani attraverso l'uso dell'apposito dispenser con soluzione idro-alcolica ubicato all'ingresso.

All'ingresso sarà verificata la temperatura corporea dell'utenza e del personale dipendente che svolge in presenza fisica l'attività lavorativa.

Provvedere, altresì, a riportare in apposito registro i dati identificativi e l'orario di accesso dell'utenza che si presenta nel palazzo comunale, al fine di consentire un più rapido tracciamento dei contatti in caso di contagio.

La presente Ordinanza venga notificata al Segretario Comunale e ai Responsabili di Settore al fine di divulgarlo al personale dipendente unitamente alle proprie disposizioni organizzative.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, in Amministrazione Trasparente (sotto-sezione Provvedimenti dell'organo di indirizzo politico) e mediante avviso sul sito web del Comune di Villalba. -

IL SINDACO

Rag. Maria Paola Immordino